REGOLAMENTO (CE) N. 1414/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2000

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1302/2000 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CE) n. 1381/2000 [3].

(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1302/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1302/2000 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
[2] GU L 148 del 21.6.2000, pag. 8.
[3] GU L 156 del 29.6.2000, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	36,77 (1)
1701 11 90 9910	36,38 (1)
1701 11 90 9950	(2)
1701 12 90 9100	36,77 (1)
1701 12 90 9910	36,38 (1)
1701 12 90 9950	(2)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3997
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	39,97
1701 99 10 9910	41,85
1701 99 10 9950	39,97
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3997

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).